

Agrigento 3 novembre 2017
Prot. n. 598

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

Cari Colleghi,

la presente circolare vuole sottoporre alla Vostra attenzione la Legge 4 agosto 2017 n. 124, entrata in vigore il 29 agosto 2017, che ha parzialmente modificato le misure introdotte nel 2012 dal Decreto liberalizzazioni. La Legge, composta da un solo articolo e da 192 commi, contiene una serie di importanti correttivi. Si riportano qui di seguito quelli che si ritengono più importanti per l'esercizio della professione.

- **LEGGE N. 124 DEL 04/08/2017**

- **Art. 1 comma 26 - Polizze assicurative dei Professionisti**

Il comma 26, modificando l'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, (ossia il decreto che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di riferire al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza ed il relativo massimale), prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative venga inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura. Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, tale previsione di ultrattività è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. In questo caso, su richiesta del contraente e ferma restando la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative possono proporre al richiedente la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio. Dunque, la previsione contenuta nel comma 26 non stabilisce che le polizze debbano necessariamente avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma che necessariamente il regolamento contrattuale, in fase di sottoscrizione, contempli la relativa possibilità: l'ultrattività diventa quindi una garanzia che obbligatoriamente le compagnie dovranno offrire (come clausola opzionale). Spetterà ai singoli assicurati la scelta se sottoscrivere o meno la relativa estensione, pagandone il relativo prezzo.

- **Art.1 comma 150 – Compenso e preventivo per le prestazioni professionali**

Il comma introduce una modifica all'art. 9 del DL 1/2012, secondo cui "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Pertanto la nuova disposizione impone ai professionisti di fornire ai clienti le suindicate comunicazioni **obbligatoriamente per iscritto o eventualmente in forma digitale.**

Tale disposizione rafforza e specifica ulteriormente gli obblighi già previsti dal D.L. 1/2012, la cui omissione si configura come violazione di Legge per gli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del Decreto Legge.

Da quanto sopra emerge chiaramente che la Commissione pareri di questo Ordine non potrà prendere in esame le parcelle che non prevedano per iscritto il compenso per le prestazioni professionali dettagliatamente esposte al committente.

➤ **Art. 1 comma 152 - Trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza**

Come previsto dal DPR 137/2012, l'indicazione dei titoli professionali era un atto facoltativo secondo il quale "È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni". La nuova disposizione, invece, prevede l'obbligo, per i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza

Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Alberto Avenia

